

Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2019, n. 19-8334

Dlgs 502/1992, articolo 6, comma 3. Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione di un posto aggiuntivo rispettivamente in tre corsi laurea delle professioni sanitarie da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta per l'a.a. 2018/2019.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, all'art. 6, comma 3, così come modificato dal D.Lgs. 517/93, prevede che le Regioni attivino appositi protocolli d'intesa con le Università per l'espletamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie;
- il D.M. 8 ottobre 1998, n. 520, recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, stabilisce, all'articolo 3, comma 1, che la formazione di che trattasi avviene presso le strutture sanitarie del SSN e le strutture di assistenza socio-sanitaria, pubbliche e private, accreditate con il Servizio Sanitario Regionale (SSR);
- con il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 il M.I.U.R. di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- con il D.M. 08 gennaio 2009 il M.I.U.R. ha determinato le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie;
- la L. 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le "professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica".

Preso atto che:

- i corsi di laurea delle professioni sanitarie attivati presso l'Università degli studi di Torino e presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale sono disciplinati, per gli anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, dal Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e le due Università, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 26-2362 in data 2 novembre 2015 e che è in vigore sino all'approvazione del nuovo protocollo d'intesa, come previsto all'articolo 11 del Protocollo stesso;
- con nota del 22 gennaio 2018 (prot. n. 2711/ass) l'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha richiesto all'Università degli Studi di Torino l'istituzione, per l'anno accademico 2018/2019, di posti aggiuntivi da assegnare a studenti residenti in Valle d'Aosta nei seguenti corsi di laurea delle professioni sanitarie:
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in educazione professionale;
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia;
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- l'Università degli Studi di Torino con Decreto Rettorale d'Urgenza n. 984 dell'8 marzo 2018, ratificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3/2018/VI/3 del 27 marzo 2018, ha approvato il potenziale formativo dei corsi di studio programmati a livello nazionale, a.a. 2018/2019, prevedendo l'inserimento di n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in educazione professionale, n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro da assegnare a studenti residenti in Valle d'Aosta.

Richiamato che:

- con il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 537 del 12 luglio 2018 recante la "Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, a.a. 2018/2019", sono stati indicati i posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, attivati dalla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino;
- il citato Decreto ministeriale, n. 537 del 12 luglio 2018, ha definito la programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni nei corsi di laurea delle professioni sanitarie anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province autonome sul cui territorio non sono attivati tali corsi di laurea.

Preso atto del Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Torino n. 3157 del 16 luglio 2018 che ha definito i posti messi a concorso per i corsi di laurea delle professioni sanitarie della Scuola di medicina per l'anno accademico 2018/2019, prevedendo di destinare i suddetti tre posti aggiuntivi agli studenti residenti in Valle d'Aosta.

Dato atto che, con nota del Settore regionale competente della Regione Piemonte, Prot. n. 17819/A1406A del 13 agosto 2018, si è manifestata la disponibilità a stipulare uno specifico protocollo d'intesa al fine di rispondere alle esigenze espresse dalla Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto di approvare, pertanto, lo schema di Protocollo d'Intesa, di cui all'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'istituzione, nell'anno accademico 2018/2019, di n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in educazione professionale, n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta;

dare atto che il suddetto Protocollo d'Intesa ha durata triennale, ovvero per il completamento dell'iter formativo dei corsi di laurea dallo stesso contemplati, da attivarsi a decorrere dall'anno accademico 2018/2019 (1° anno);

demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione del suddetto del Protocollo d'Intesa, nel rispetto di quanto prescritto dal comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 241/1990.

Visto l'art. 6, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

visto il D.M. 8 ottobre 1998, n. 520;

vista la L. 10 agosto 2000, n. 251;

visto il D.M. 08 gennaio 2009;

visto il D.L. 19 febbraio 2009;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del d.lgs 502/1992, lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino, di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'attivazione di n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in educazione professionale, n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta per l'anno accademico 2018/2019;

- di dare atto che il suddetto Protocollo d'Intesa ha durata triennale, ovvero per il completamento dell'iter formativo dei corsi di laurea dallo stesso contemplati, da attivarsi a decorrere dall'anno accademico 2018/2019 (1° anno);
- di demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione del suddetto del Protocollo d'Intesa, nel rispetto di quanto prescritto dal comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 241/1990;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 POSTO AGGIUNTIVO RISERVATO RISPETTIVAMENTE NEL CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE, IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA E IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO DA DESTINARE A STUDENTI RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA PER L'ANNO ACCADEMICO 2018/2019.

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 800876770016, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione, nato a il e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in P.zza Castello, 165;

E

La Regione autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione,, nato a il e domiciliata ai fini della presente convenzione ad Aosta in Piazza Deffeyes, 1;

E

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof., nato a il e domiciliato a Torino, in Via G. Verdi, n. 8;

Premesso che

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria, prevede specificamente che:
 - a) la formazione di cui trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e istituzioni private accreditate;
 - b) le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi;
- il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520, recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, all'articolo 3, comma 1, stabilisce che la formazione di cui trattasi avviene presso le strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria pubbliche e private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale;
- la legge 10 agosto 2000, n. 251, ha disciplinato le "professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica";
- con apposito decreto interministeriale del 19 febbraio 2009, recante "Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270", il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie, ai sensi del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

- i corsi di laurea delle professioni sanitarie presso l'Università degli Studi di Torino e presso l'Università del Piemonte Orientale sono disciplinati da apposito Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e le due Università, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 26-2362 in data 2 novembre 2015, valevole per gli anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e in vigore sino all'approvazione del nuovo protocollo d'intesa, come previsto all'art. 11 del citato Protocollo d'Intesa e confermato con nota della Regione Piemonte prot. n. 17817-A1406A del 13.08.2018;
- la legge regionale della Valle d'Aosta 31 luglio 2017, n. 11, recante "Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6" e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), stabilisce che la Regione stipula appositi protocolli d'intesa con le Università e le Regioni limitrofe (sedi di Università) per istituire posti aggiuntivi riservati nei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie a favore di studenti residenti nel territorio regionale;
- con nota del 22 gennaio 2018 (prot. n. 2711/ass) l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta ha richiesto all'Università degli Studi di Torino l'istituzione, per l'anno accademico 2018/2019, di posti aggiuntivi riservati a favore di studenti residenti nel territorio regionale nei seguenti corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie:
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in educazione professionale;
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia;
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- l'Università degli Studi di Torino, con Decreto Rettorale d'Urgenza n. 984 dell'8 marzo 2018, ratificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3/2018/VI/3 del 27 marzo 2018, ha approvato il potenziale formativo dei corsi di studio programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2018/2019, comprensivo del fabbisogno formativo espresso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;
- l'Università degli Studi di Torino con Decreto Rettorale n. 2726 del 29 giugno 2018 ha proceduto alla pubblicazione del bando di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina per l'anno accademico 2018/2019;
- con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 537 del 12 luglio 2018 recante "Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2018/2019 per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189", sono stati determinati i posti disponibili per i corsi di laurea delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino;
- l'Università degli Studi di Torino, con Decreto Rettorale n. 3157 del 16 luglio 2018, ha definito i posti messi a concorso per i corsi di laurea delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina per l'anno accademico 2018/2019 (distinti per categoria amministrativa) di cui al citato Decreto Rettorale n. 2726/2018, prevedendo l'istituzione di posti aggiuntivi riservati nei seguenti corsi di laurea delle professioni sanitarie da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta:
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in educazione professionale;

- n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia;
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che gli accordi conclusi tra le pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune debbano essere sottoscritti, a pena di nullità degli stessi, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;
- il Regolamento UE 679/2016, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Oggetto del protocollo d'intesa)

Il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione di n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in educazione professionale, di n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta, in relazione alla programmazione del fabbisogno di professioni sanitarie della Regione autonoma Valle d'Aosta, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 564 del 7 maggio 2018.

ART. 2

(Selezione dei candidati assegnatari dei posti aggiuntivi riservati)

Possono accedere ai posti aggiuntivi riservati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) della citata legge regionale della Valle d'Aosta 11/2017, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che siano residenti in Valle d'Aosta da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea;
- b) che siano utilmente collocati nelle graduatorie di accesso ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie presso i quali sono stati attivati i posti aggiuntivi riservati, nel rispetto della normativa statale vigente.

Lo studente dovrà indicare nella domanda di accesso ai corsi di laurea in educazione professionale, in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con inizio nell'anno accademico 2018/2019 (1° anno), che concorre per i posti aggiuntivi riservati assegnati alla Valle d'Aosta, autocertificando in tale sede il possesso del requisito della residenza di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della l.r. 11/2017.

Gli studenti valdostani parteciperanno alla selezione per l'ammissione al corso di laurea in educazione professionale, in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro insieme agli altri candidati iscritti sui posti ordinari nella categoria amministrativa "studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2001, n. 189", beneficiando dei relativi posti aggiuntivi riservati finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, che verranno assegnati al migliore/ai migliori tra gli studenti valdostani presenti nelle graduatorie dei corsi di laurea in questione, fermo

restando che eventuali ulteriori candidati valdostani, se utilmente posizionati nelle medesime graduatorie, saranno ammessi ai corsi di studi di cui al presente protocollo d'intesa.

Per l'assegnazione dei posti aggiuntivi riservati agli studenti valdostani nei corsi di laurea in educazione professionale, in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro si terrà conto:

- dell'esito delle prove di ammissione ai corsi stessi, secondo l'ordinamento didattico universitario e la normativa vigente in materia;
- dell'accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discenti sono equiparati ai "lavoratori", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008), i cui oneri saranno a carico della Regione per il tramite dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

ART. 3

(Attività didattica e accordi attuativi)

Per lo svolgimento completo e adeguato della didattica nei corsi di laurea in educazione professionale, in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro l'Università degli Studi di Torino assicura agli studenti della Valle d'Aosta le stesse condizioni previste dal Protocollo di Intesa stipulato con la Regione Piemonte per l'attivazione dei corsi di cui si tratta, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 26-2362 in data 2 novembre 2015.

L'attività di tirocinio sarà svolta presso le strutture individuate dai Consigli dei corsi di laurea in educazione professionale, in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Parte dell'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta. A tali fini l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., provvedono a stipulare appositi accordi attuativi per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e la programmazione delle risorse umane e strutturali.

Gli accordi attuativi devono essere conformi allo schema tipo allegato al presente protocollo d'intesa (allegato n. 1).

ART. 4

(Oneri)

Per l'attivazione dei posti aggiuntivi riservati nei corsi di laurea in educazione professionale, in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, la Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce all'Università degli Studi di Torino la somma di euro 4.100,00 per ciascun posto e per ogni anno accademico, quale costo marginale per le attività teoriche e tecnico-pratiche e per i servizi di segreteria e di tutorato degli studenti.

La precitata somma sarà corrisposta al Centro di Responsabilità della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno accademico di riferimento. Entro il mese di agosto dell'anno successivo dovrà essere inviato il rendiconto dettagliato delle spese relative all'intera annualità. L'eventuale somma residua sarà accantonata dall'Università come parziale acconto del finanziamento per l'anno accademico successivo.

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha a proprio carico, altresì, per il tramite dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e nell'ambito del finanziamento regionale ad essa annualmente assegnato:

1. gli oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti;
2. relativamente al periodo del tirocinio presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, gli oneri relativi all'erogazione del buono mensa, spendibile nelle mense dell'Azienda medesima, alle stesse condizioni riservate al personale con incarico di lavoro convenzionato;
3. gli oneri per le eventuali divise se richieste dalla struttura ospitante.

Eventuali oneri, derivanti dal percorso di tirocinio presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, verranno disciplinati nell'accordo attuativo di cui all'art. 3.
Non ci sono oneri a carico della Regione Piemonte.

ART. 5

(Commissione di valutazione)

Per la verifica dell'attuazione del presente protocollo e delle eventuali controversie è individuata presso il Settore A1406A "Sistemi organizzativi e risorse umane del S.S.R." della Direzione A14000 "Sanità" dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, una commissione composta da:

- n. 1 rappresentante della Regione autonoma Valle d'Aosta nella persona dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali e formazione o suo delegato;
- n. 1 rappresentante dell'Università degli Studi di Torino nella persona del Direttore della Scuola di Medicina o suo delegato;
- n. 1 rappresentante della Regione Piemonte nella persona dell'Assessore alla Sanità o suo delegato.

Art. 6

(Trattamento dei dati)

Le parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e nel d.lgs. 10 agosto 2018, n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d'Aosta è raggiungibile ai seguenti indirizzi: privacy@pec.regione.vda.it o privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente ad oggetto: "All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta". Il responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Torino è contattabile al seguente indirizzo: rpd@unito.it, con una comunicazione avente ad oggetto: "All'attenzione del RPD dell'Università degli Studi di Torino".

Il responsabile della protezione dei dati della Regione Piemonte è raggiungibile ai seguenti indirizzi: affariistituzionali-avvocatura@cert.regione.piemonte.it o affariistituzionali-avvocatura@regione.piemonte.it, con una comunicazione avente ad oggetto: "All'attenzione del Direttore degli Affari Istituzionali e Avvocatura".

ART. 7

(Durata)

Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale, ovvero per il complessivo iter formativo dei corsi di laurea in oggetto attivati a decorrere dall'anno accademico 2018/2019 (1° anno).

ART. 8

(Modifiche in itinere)

È fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo d'Intesa anche sulla base delle valutazioni e proposte specifiche espresse dalla Commissione di cui al precedente art. 5.

Art. 9

(Spese di bollo e di registrazione)

Il presente Protocollo è soggetto a imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, Parte I, Allegato A, articolo 2 della Tariffa, assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

Il presente Protocollo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10

(Norma finale e Foro competente)

Eventuali controversie tra le parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente protocollo di intesa, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite alla decisione del Foro di Torino.

Letto, firmato e sottoscritto

Torino, li _____

Regione Piemonte

Il Presidente

(Documento firmato digitalmente)

Regione autonoma Valle d'Aosta

Il Presidente

(Documento firmato digitalmente)

Università degli Studi di Torino

Il Magnifico Rettore

(Documento firmato digitalmente)

**SCHEMA DI
ACCORDO ATTUATIVO TRA L'AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO RELATIVO ALLA FORMAZIONE
CONCERNENTE I CORSI DI LAUREA TRIENNALI IN EDUCAZIONE
PROFESSIONALE, IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA E IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO PER L'ANNO ACCADEMICO 2018/2019, DI CUI ALLA DGR
IN DATA**

L'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, codice fiscale 91001750073, di seguito indicata come Azienda, nella persona del Commissario, Dott. nato a il..... domiciliato ai fini della presente convenzione ad Aosta in via Guido Rey, 1

e

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito indicata come Università, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Gianmaria AJANI, (omissis), domiciliato ai fini della seguente convenzione a Torino in Via Verdi 8, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del

premessò che

è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino relativo al corso di laurea in a decorrere dall'anno accademico 2018/2019 con validità triennale di cui alla DGR n. del .../.../....., ai sensi del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'Università e l'Azienda, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta succitato, approvato con DGR in data, nell'ambito del percorso formativo del corso di laurea in per l'anno accademico 2018/2019 con validità triennale realizzano le sotto indicate attività didattiche:

.....
.....
.....
.....

Art. 2

L'Università e l'Azienda definiscono le risorse didattiche (tabella 1) e determinano le Strutture per lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui all'articolo 1 (tabella 2).
L'Azienda individua un proprio referente didattico con il compito di tenere i rapporti tra l'Università e l'Azienda per quanto attiene l'organizzazione e la realizzazione del tirocinio (tabella n. 3).

Art. 3

Sulla base di quanto definito all'art. 4 (Oneri) del Protocollo d'Intesa Università – Regioni e su indicazione del Consiglio del corso di laurea relativamente alle esigenze formative del corso, l'Azienda sosterrà i seguenti oneri finanziari:

- gli oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti;
- gli oneri relativi all'erogazione del buono mensa, spendibile nelle mense dell'Azienda U.S.L., alle stesse condizioni riservate al personale con incarico di lavoro convenzionato;
- gli oneri per le eventuali divise se richieste dalla struttura ospitante.

Art. 4

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, gli studenti ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso d.lgs. devono essere intesi come “lavoratori”, e in tal senso l'Azienda, sede di attività formativa/di tirocinio, si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:

- a) provvede all'accertamento medico nei confronti degli studenti al fine di valutarne l'idoneità psico-fisica alla mansione specifica;
- b) garantisce nei confronti degli studenti la formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all'articolo 37 “Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti” del d.lgs. 81/2008, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. m221/CSR del 21/12/2011, con produzione di attestazione finale;
- c) si impegna a dare comunicazione all'Università - Servizio Prevenzione e Protezione – Area Medicina e Chirurgia – Via Verdi, 8 – 10124 TORINO, degli accertamenti sanitari effettuati.

Rimane inteso che gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008 per il personale dipendente dell'Azienda sono a carico dell'Azienda stessa.

Art. 5

L'Azienda si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza.

Le parti garantiscono il rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e nel d.lgs. 10 agosto 2018, n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

Il responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Torino è contattabile al seguente indirizzo: rpd@unito.it, con una comunicazione avente ad oggetto: “All'attenzione del RPD dell'Università degli Studi di Torino”. Il responsabile della protezione dei dati dell'Azienda USL della Valle d'Aosta è raggiungibile ai seguenti indirizzi privacy@ausl.vda.it o dpo@pec.ausl.vda.it.

L'Azienda manleva l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Lo studente è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza.

Art. 6

L'Università e l'Azienda, secondo le rispettive competenze, attiveranno le coperture assicurative previste dalla legge a favore dei lavoratori dipendenti ed equiparati, fermo restando che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti a norma del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'assicurazione per responsabilità civile contro terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica, compete all'Università.

Art. 7

L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente accordo vedranno quale organo competente la Commissione di valutazione di cui all'articolo 5 del Protocollo d'intesa.

Art. 8

Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità del Protocollo d'Intesa di cui in premessa.

Art. 9

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo d'Intesa.
Torino,

Il Magnifico Rettore

(Documento firmato digitalmente)

Il Commissario

(Documento firmato digitalmente)

Tabella 1 dell'Accordo attuativo

RISORSE DIDATTICHE

.....
.....
.....

Tabella 2 dell'Accordo attuativo

STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI

.....
.....
.....

Tabella 3 dell'Accordo attuativo

REFERENTE DIDATTICO

.....
.....